

# Gli organi costituzionali e le loro funzioni

## 1 GLI ORGANI COSTITUZIONALI

➔ Nella seconda parte della Costituzione (artt. 55-139) è descritto l'ordinamento della Repubblica, ossia l'insieme delle istituzioni e degli organi mediante i quali vengono esercitati i poteri e le funzioni dello Stato.

Le norme contenute in questa parte disciplinano la composizione e il funzionamento di una molteplicità di organi; tra questi ve ne sono alcuni di particolare importanza, che vanno sotto il nome di **organi costituzionali** e sono:

- il Parlamento (artt. 55-82);
- il Presidente della Repubblica (artt. 83-91);
- il Governo (artt. 92-100);
- la Magistratura (artt. 101-113);
- le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114-133);
- la Corte costituzionale (artt. 132-137).

Gli articoli 138 e 139 riguardano le cosiddette **garanzie costituzionali**, vale a dire le norme che concernono il procedimento di revisione della Costituzione (art. 138) e la non modificabilità della forma repubblicana (art. 139).



### SALVA CON NOME

- ✓ L'ordinamento della Repubblica è l'insieme delle istituzioni e degli organi mediante i quali vengono esercitati i poteri e le funzioni dello Stato.


## 2 LA FUNZIONE LEGISLATIVA: IL PARLAMENTO E L'ITER LEGIS

Realizzare concretamente il principio democratico significa garantire la partecipazione dei cittadini alle decisioni e alla vita politica dello Stato.

Ciò spiega il perché, nel nostro ordinamento, assuma particolare rilievo quell'organo costituzionale che più degli altri consente ai cittadini di essere artefici della vita dello Stato: il **Parlamento**.

**Parlamento** Il termine Parlamento viene attualmente utilizzato per indicare l'organo legislativo oggetto di studio di questa unità; nel passato, il termine indicava il comizio, l'adunanza pubblica, in cui appunto si parlava, cioè si discuteva delle questioni di pubblico interesse.

Attraverso quest'organo, infatti, mediante il **meccanismo della rappresentatività**, i cittadini partecipano attivamente all'esercizio del principale tra i poteri dello Stato: quello di fare le leggi.




Tra i vari compiti che spettano al Parlamento vi è l'esercizio della funzione legislativa.

Dall'importanza che il Parlamento riveste nel nostro ordinamento discende la definizione dell'Italia come Repubblica parlamentare.

Al Parlamento sono affidati numerosi compiti, tra i quali rivestono speciale importanza:

- l'esercizio della funzione legislativa;
- l'elezione del Capo dello Stato (Presidente della Repubblica);
- il controllo e l'indirizzo sull'operato del Governo;
- il potere di apportare modifiche alla Costituzione mediante la particolare procedura fissata nell'articolo 138 (a eccezione della forma repubblicana, che in virtù dell'art. 139 è immutabile).



### SALVA CON NOME

- ✓ Il Parlamento esercita il potere legislativo, prioritario rispetto a quello esecutivo e a quello giudiziario.
- ✓ Al Parlamento sono affidati numerosi compiti, tra cui l'esercizio della funzione legislativa, l'elezione del Presidente della Repubblica, il controllo e l'indirizzo sull'operato del Governo, il potere di apportare modifiche alla Costituzione.

## ■ 2.1 Struttura e funzionamento del Parlamento

Il Parlamento è l'organo in cui siedono i rappresentanti del popolo: **deputati** e **senatori**.



La struttura e il funzionamento del Parlamento si basano sul cosiddetto **sistema bicamerale**, che prevede l'esistenza di **due distinte assemblee**: la **Camera dei Deputati** e il **Senato della Repubblica**, alle quali sono assegnate **funzioni sostanzialmente identiche**: è questa la ragione per cui il nostro sistema parlamentare è definito come **bicamerale "perfetto"**.

La presenza di due assemblee con eguali funzioni si spiega con l'esigenza di assicurare che

**Deputato** È quel soggetto che l'elettore delega a esercitare il proprio potere di decidere le sorti della nazione mediante lo svolgimento di delicate funzioni (ad es.,

votare a favore o contro l'approvazione di un certo progetto di legge).

**Senatore** Il senatore, dal latino *senex* ("anziano,

vecchio"), è, sin dai tempi dell'antica Roma, il membro maturo e saggio del *Senatus*, il consiglio di anziani autorevoli in grado di prendere le decisioni

più importanti. A oggi, i membri del Senato, pur avendo le medesime competenze, sono più anziani dei deputati.

Da sinistra:  
Montecitorio  
e Palazzo  
Madama, sede  
rispettivamente  
della Camera  
dei Deputati  
e del Senato.



	CAMERA DEI DEPUTATI	SENATO DELLA REPUBBLICA
Sede	Montecitorio (Roma)	Palazzo Madama (Roma)
Numero membri	630	315 + senatori a vita
Elettorato attivo	Cittadini maggiorenni	Cittadini venticinquenni
Elettorato passivo	Cittadini venticinquenni	Cittadini quarantenni
Durata	5 anni	5 anni

l'approvazione delle leggi passi attraverso una maggiore ponderazione di quanto non accadrebbe se l'assemblea fosse unica.

Le due Camere si distinguono unicamente per una differente composizione e per i differenti sistemi di elezione dei rispettivi membri.

La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati eletti a suffragio universale da tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età (elettorato attivo). Sono eleggibili tutti i cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni (elettorato passivo).

Il Senato della Repubblica si compone di 315 senatori elettivi (cioè votati dai cittadini) e da un numero variabile di senatori a vita.

Possono votare per il Senato i cittadini che abbiano compiuto i 25 anni, mentre per essere eletti senatori ne occorrono 40.

Assumono la carica di senatori a vita gli ex Presidenti della Repubblica e coloro che sono nominati dal Capo dello Stato tra i cittadini che hanno dato particolare lustro al Paese per essersi distinti nel campo della scienza, dell'impegno sociale, dell'arte e della letteratura (ogni Presidente della Repubblica in carica può nominarne un massimo di cinque).

Il periodo di durata in carica delle Camere è denominato legislatura ed è di cinque anni. Tuttavia, è possibile che i cittadini siano chiamati a rinnovare il Parlamento anche prima di tale scadenza, nel caso in cui il Presidente della Repubblica eserciti il suo potere di sciogliere anticipatamente le Camere (cosa che può accadere quando il Parlamento, a causa di insanabili divisioni interne, non riesce più a svolgere le proprie funzioni).

Il Parlamento ha sede in Roma: la Camera dei Deputati si riunisce nel Palazzo di Montecitorio, mentre il Senato si riunisce a Palazzo Madama; quando il Parlamento opera in seduta comune, entrambe le assemblee si riuniscono a Montecitorio.

Per velocizzare lo svolgimento delle attività parlamentari sono istituite in ambedue le Camere svariate Commissioni.

Le Commissioni parlamentari sono assemblee ristrette, composte da un numero variabile di parlamentari.

Esistono diverse Commissioni, a ciascuna delle quali è affidata una specifica materia (giustizia, affari esteri, difesa, finanze, cultura, ambiente, trasporti ecc.).

In particolare, però, occorre distinguere tra Commissioni permanenti e Commissioni speciali.

➔ Le Commissioni permanenti sono quelle stabilmente istituite presso ciascuna Camera: a esse spetta il compito di esaminare, discutere e approvare le proposte di legge che dovranno poi ricevere l'approvazione definitiva dall'intera assemblea (sia alla Camera che al Senato).


➔ Le Commissioni speciali, invece, vengono appositamente costituite per svolgere compiti specifici.

Ne sono un esempio le Commissioni d'inchiesta istituite per svolgere indagini su fatti di interesse pubblico particolarmente gravi o allarmanti.

➔ A parte vanno poi considerate le Commissioni bicamerali, così denominate perché composte sia da deputati che da senatori.

Esistono Commissioni bicamerali previste dalla Costituzione e da leggi costituzionali (ad es., la Commissione parlamentare per le questioni regionali), e altre appositamente costituite (ad es., la Commissione parlamentare per l'infanzia, o la Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi).

In generale, questo tipo di commissione viene istituito quando si tratta di affrontare temi politici di grande rilevanza, per i quali è opportuno creare un clima di ampia cooperazione tra le forze politiche.



### SALVA CON NOME

- ✓ L'Italia è una Repubblica parlamentare.
- ✓ La struttura e il funzionamento del Parlamento italiano si basano sul principio del bicameralismo perfetto.
- ✓ Il Parlamento, che ha sede in Roma, è l'organo in cui siedono i deputati e i senatori.
- ✓ La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati eletti a suffragio universale da tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età.
- ✓ Il Senato della Repubblica si compone di 315 senatori elettivi e da un numero variabile di senatori a vita.
- ✓ Il periodo di durata in carica delle Camere è denominato legislatura ed è di cinque anni.
- ✓ La funzione legislativa è in parte affidata a Commissioni, che possono essere permanenti, speciali e bicamerali.

## ■ 2.2 L'iter legislativo

Tra le varie funzioni svolte dal Parlamento, quella che più lo caratterizza è la **funzione legislativa**, che consiste nell'approvazione delle leggi, sia ordinarie che costituzionali.

**Iter legislativo** Dal latino *iter*, che significa "viaggio" o "percorso"; la locuzione iter legislativo ha un significato specifico, tipico del linguaggio parlamentare: indica il cammino suddiviso in varie fasi che la proposta di legge deve compiere per diventare legge ordinaria dello Stato.

Il procedimento di formazione delle leggi, o **iter legislativo** (in latino *iter legis*), è disciplinato dagli articoli della Costituzione compresi fra il 70 e il 74 e si svolge attraverso **quattro fasi fondamentali**:

- 1) l'**iniziativa**;
- 2) la **discussione e l'approvazione**;
- 3) la **promulgazione**;
- 4) la **pubblicazione**.

➔ L'**iniziativa** è la fase che dà il via alla formazione di una legge e consiste nella **presentazione di una proposta di legge** da parte di quei soggetti ai quali la Costituzione attribuisce tale possibilità.

**Cnel** Il Cnel è un organo costituzionale cui è affidato il compito di fornire pareri e consulenze economiche al Governo, nel momento in cui quest'ultimo avverta la necessità di un parere tecnico su temi di economia nazionale e internazionale. Formato da rappresentanti di categorie economiche importanti (imprenditori, lavoratori, liberi professionisti ecc.), ha il potere propositivo che tuttavia non ha quasi mai esercitato.

Il **potere di iniziativa spetta a:**

- **Governo**;
- **ciascun parlamentare** (deputati e senatori);
- **ogni Consiglio regionale**;
- **elettori** (almeno 50 mila);
- **Cnel** (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

La **proposta di legge** va presentata a una delle due Camere per iscritto sotto forma di un documento redatto per articoli.

Il **Governo** è l'organo che formula la maggior parte delle proposte di legge: è infatti attraverso tale attività che esso mette in atto il suo programma politico ed è da questa necessaria collaborazione con il Parlamento che prende vita quel particolare rapporto (detto di "**fiducia**") tra i due organi.

**Emendamento**  
È la richiesta di modificare parzialmente (ad es.: uno o più articoli) un progetto o un disegno di legge in discussione in Parlamento. Di frequente accade che venga presentato un numero considerevole di emendamenti ai vari progetti/disegni di legge (a volte con un notevole allungamento dei tempi di approvazione).

Dopo la presentazione della proposta di legge ha inizio la fase della **discussione e approvazione**.

Discutere una proposta di legge significa che ogni forza politica, così come ciascun parlamentare (anche a titolo individuale), può esporre e sostenere le ragioni per le quali approvare o respingere la proposta presentata.

Terminata la **discussione** si procede alla votazione, che deve svolgersi **articolo per articolo**, e spesso accade che, per superare i disaccordi, taluni articoli vengano approvati dopo aver subito delle **modifiche** (dette **emendamenti**); in ultimo, si vota il testo per intero.

Quando una Camera giunge all'approvazione dell'intero testo, questo passa all'altra Camera, che a sua volta procederà alla propria discussione e votazione.

Nel caso in cui vengano apportati degli emendamenti, il progetto dovrà ritornare alla Camera di provenienza perché sia nuovamente sottoposto ad approvazione. Questo meccanismo di rimpallo tra Camera e Senato è conosciuto come "**navetta parlamentare**".

➔ La **proposta di legge** è definitivamente approvata solo quando **entrambe le Camere votano favorevolmente per il medesimo testo** (il più delle volte, questo risultato si raggiunge solo a seguito di ripetuti passaggi dall'uno all'altro ramo del Parlamento).

Con l'approvazione definitiva della legge si conclude la fase strettamente parlamentare del procedimento legislativo.


A questa fase, però, se ne devono aggiungere altre due, attraverso cui alla legge viene attribuita la sua efficacia obbligatoria: la promulgazione e la pubblicazione.

La promulgazione compete al Presidente della Repubblica; di questo particolare atto, con il quale il Presidente della Repubblica partecipa alla funzione legislativa, parleremo in maniera più approfondita nel paragrafo 5, dove analizzeremo il ruolo e le funzioni del Capo dello Stato.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge viene portata a conoscenza dei cittadini prima di divenire obbligatoria.



La promulgazione è sostanzialmente un atto di controllo col quale il Presidente della Repubblica attesta che la legge è stata approvata nel pieno rispetto delle procedure stabilite dalla Costituzione e, per tale ragione, ne ordina a tutti l'osservanza.



All'atto del Presidente della Repubblica segue l'apposizione del visto da parte del Ministro della Giustizia e l'applicazione del sigillo di Stato sulla copia originale della legge, che, così contrassegnata, viene inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Il procedimento di formazione della legge si conclude con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



La pubblicazione risponde alla fondamentale esigenza di portare la legge a conoscenza dei cittadini prima che essa diventi obbligatoria, in modo che ciascuno sia messo in condizione di potersi adeguare al dettato della nuova legge, evitando il rischio delle sanzioni connesse alla sua inosservanza.



ZOOM SU...

## I metodi di votazione e le maggioranze

Normalmente, la Camera dei Deputati può deliberare solo se sono presenti alla votazione almeno 316 deputati (315 + 1), mentre il Senato della Repubblica può deliberare solo se sono presenti 158 senatori più la metà dei senatori a vita.

Stiamo parlando del cosiddetto *quorum* ("il numero di coloro che"), necessario affinché sia validamente convocata l'assemblea (*quorum* costitutivo).

Dobbiamo tuttavia precisare che esistono regole ben precise circa le modalità di voto e le maggioranze necessarie (*quorum* deliberativi) perché una delibera possa essere legittimamente adottata: riassumiamole di seguito.

### Le modalità di voto

Voto segreto (in urna chiusa). Quando la Camera delibera su questioni concernenti:

- i diritti dell'individuo;

- la famiglia;
- il bilancio;
- gli organi costituzionali;
- l'elezione del Presidente della Repubblica.

Voto palese (con strumenti informatici, in cui la persona che vota esprime apertamente il proprio orientamento). Per tutte le deliberazioni a eccezione di quelle questioni (poche) per cui è consentito il voto segreto.

### Le maggioranze previste

- *Maggioranza semplice*. Metà più uno dei votanti, compresi gli astenuti (prevista per quasi tutte le delibere parlamentari).
- *Maggioranza assoluta*. Metà più uno degli aventi diritto al voto (316 per la Camera dei Deputati).
- *Maggioranze qualificate*. Sono previste eccezionalmente, in genere i 2/3 dei componenti delle due Camere.

## FUNZIONE LEGISLATIVA

Governo	Iniziativa (disegno di legge)
Ciascun parlamentare (deputati e senatori)	
Ogni Consiglio regionale	Iniziativa (proposta di legge)
Elettori (almeno 50 mila)	
Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)	
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica	Discussione e approvazione (anche in sede decentrata presso le Commissioni deliberanti)
Presidente della Repubblica	Promulgazione
Gazzetta Ufficiale	Pubblicazione

A questo scopo è previsto che, tra il momento della pubblicazione e quello in cui la legge diviene obbligatoria, intercorra un periodo di tempo, detto *vacatio legis*, durante il quale l'operatività della legge è come sospesa: la legge esiste ma non è ancora efficace.



## ZOOM SU...

## I poteri di indirizzo e controllo nei confronti del Governo

Oltre alla funzione legislativa, il Parlamento svolge altre importanti funzioni che confermano la centralità e l'importanza di quest'organo nella vita politica del Paese.

La *funzione di indirizzo politico* consiste nella possibilità per il Parlamento di influire sulle decisioni prese dal Governo (titolare della funzione esecutiva).

Tale funzione si esercita principalmente attraverso il voto di fiducia, che consiste nel manifestare (mediante un voto a maggioranza) il consenso e l'appoggio del Parlamento nei confronti del Governo e del suo programma politico ed economico.

La *funzione ispettiva* si svolge attraverso la realizzazione delle *inchieste parlamentari da parte di ciascuna Camera, affidate ad apposite Commissioni*.

Si tratta di vere e proprie iniziative di indagine, che hanno lo scopo di approfondire la conoscenza di determinati fatti di particolare gravità o allarme sociale (come stragi, attentati di matrice politica, fenomeni di criminalità organizzata ecc.).

La *funzione di controllo* si esplica in diversi ambiti e con vari strumenti tra i quali, in particolare, le *interrogazioni* e le *interpellanze*.

Le *interrogazioni* sono *quesiti in forma scritta* che ogni singolo parlamentare può rivolgere al Governo con lo scopo di ottenere informazioni e chiarimenti su fatti di pubblico interesse, oppure sui provvedimenti che il Governo intende adottare su tali questioni (si pensi ai problemi di ordine pubblico legati a certe manifestazioni sportive).

Il Governo (solitamente rappresentato dal Ministro competen-

te per la materia in questione) è tenuto a fornire una risposta all'interrogante.

Le *interpellanze* sono invece *richieste che i parlamentari possono rivolgere al Governo per conoscerne i propositi circa determinati argomenti di interesse generale* (ad es., circa le iniziative che si intendono adottare per combattere il fenomeno del lavoro nero).

A differenza dell'interrogazione, l'interpellanza non si esaurisce nella risposta del Governo, ma consente a tutti i parlamentari di intervenire sull'argomento dando vita a una più ampia discussione.

Di seguito, riportiamo i principali tipi di controllo e di decisioni che spettano al Parlamento:

- il *controllo finanziario*, che si attua con l'adozione delle *leggi di bilancio* in cui sono indicate le spese dello Stato e le corrispondenti entrate. Approvando o meno le leggi di bilancio, il Parlamento esercita un efficace controllo sulle decisioni di spesa del Governo;
- il *controllo sulla politica estera del Governo*, che si attua mediante l'*autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali*;
- la *delibera sulla proclamazione dello stato di guerra* (fortunatamente mai verificatasi dall'entrata in vigore della Costituzione);
- la *concessione degli atti di clemenza* (amnistia e indulto), con i quali lo Stato rinuncia in tutto o in parte ad applicare la pena nei confronti di chi è stato condannato per determinati reati (questo accade soprattutto per favorire il reinserimento nella società di quelle persone che non hanno commesso reati particolarmente gravi).

Trascorso il periodo della *vacatio legis* (solitamente 15 giorni dalla data di pubblicazione), la legge diviene obbligatoria per tutti, o, come si dice, **entra in vigore**.



### SALVA CON NOME

- ✓ La funzione che meglio caratterizza il Parlamento è quella legislativa, che consiste nell'approvazione delle leggi, sia ordinarie che costituzionali.
- ✓ Il procedimento di formazione delle leggi si svolge attraverso quattro fasi fondamentali: l'iniziativa, la discussione e l'approvazione, la promulgazione, la pubblicazione.
- ✓ Il potere di iniziativa spetta a Governo, parlamentari (deputati e senatori), Consigli regionali, elettori (almeno 50 mila), Cnel.
- ✓ La proposta di legge è definitivamente approvata quando entrambe le Camere votano favorevolmente per il medesimo testo.
- ✓ La promulgazione compete al Presidente della Repubblica.
- ✓ Il procedimento di formazione della legge si conclude con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

### ■ 2.3 Il procedimento di revisione costituzionale

Oltre al procedimento legislativo ordinario, al Parlamento compete anche un particolare procedimento previsto per introdurre modifiche e integrazioni nella Costituzione.

Questo procedimento, descritto dall'articolo 138 della Costituzione e detto di "revisione costituzionale", è caratterizzato dall'adozione di svariate cautele che hanno lo scopo di assicurare la massima ponderatezza e condivisione politica delle modifiche costituzionali.

Quello di revisione costituzionale è in sostanza una variante dell'ordinario procedimento legislativo, rispetto al quale presenta le seguenti differenze:

- in primo luogo, la **proposta di legge costituzionale** deve essere approvata da ciascuna Camera non una, ma due volte;
- tra la prima e la seconda deliberazione deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a tre mesi;
- nella seconda seduta, la **maggioranza richiesta** per l'approvazione non è quella ordinaria (metà più uno dei presenti) ma deve essere **assoluta**, vale a dire metà più uno dei componenti di ciascuna Camera (nella Camera dei Deputati, quindi, occorreranno almeno 316 voti favorevoli).

Se nella seconda votazione la proposta di legge costituzionale ha ottenuto in ciascuna Camera il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, la legge è approvata e deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, per entrare così in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Diversamente, se i voti favorevoli sono stati meno dei 2/3, e se ne fanno richiesta 1/5 dei deputati o dei senatori, o 500 mila elettori, o 5 Consigli regionali, la legge deve essere sottoposta a referendum popolare (**referendum confermativo**).

In questo caso, infatti, la ristretta maggioranza parlamentare rende opportuno verificare l'esistenza o meno di un sufficiente consenso popolare a sostegno della modifica o integrazione che si intende apportare al testo della Costituzione.

L'articolo 139 impone però un **limite assoluto** alla possibilità di modificare la Costituzione: tale limite invalicabile è l'**immutabilità della forma repubblicana**.

La presenza di questa norma nella Costituzione si giustifica con la considerazione che il passaggio dalla monarchia alla Repubblica rappresentò la svolta storica dalla quale il nostro ordinamento, basato sui valori di libertà e democrazia, prese vita.



### SALVA CON NOME

- ✓ Il Parlamento si occupa anche del procedimento di revisione costituzionale.
- ✓ La forma repubblicana è immutabile.

## ■ 2.4 Il referendum abrogativo

In un sistema democratico il popolo svolge un ruolo centrale nella vita politica del Paese: la volontà dei cittadini (espressa dalla maggioranza) si traduce non solo nella scelta dei propri rappresentanti, come accade con l'elezione dei parlamentari, ma anche nella possibilità di incidere direttamente nella svolgimento della funzione legislativa: si parla perciò, in questo caso, di **democrazia diretta**.


Il principale strumento di democrazia diretta è il **referendum abrogativo**.

➔ Il **referendum abrogativo** consiste in una consultazione popolare nella quale i cittadini italiani maggiorenni sono chiamati a esprimere la propria volontà circa l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge.

Il referendum è indetto dal Presidente della Repubblica:

- quando ne facciano richiesta 500 mila elettori o cinque Consigli regionali (spesso l'iniziativa referendaria è promossa da forze politiche che si adoperano per la raccolta in tutta Italia delle firme di adesione da parte dei cittadini nelle piazze o in altri luoghi pubblici);
- dopo un controllo di regolarità da parte della Corte di Cassazione (supremo organo di controllo, al vertice del sistema giudiziario), che verifica l'esistenza e la veridicità delle firme raccolte dai promotori del referendum;
- dopo un controllo da parte della Corte costituzionale circa l'ammissibilità del quesito referendario, in relazione ai limiti imposti dalla Costituzione.

*Con il referendum i cittadini si esprimono circa l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge.*




Superata la fase dei controlli, il Capo dello Stato fissa la data del referendum, che dovrà svolgersi di domenica nel periodo compreso tra la metà di aprile e la metà di giugno.

Per la validità del referendum è necessario che si rechi a votare la **maggioranza assoluta (50% + 1)** degli aventi diritto; in caso contrario, l'esito della consultazione non avrà alcun rilievo.

Il voto si esprime attraverso il "SÌ" o il "NO" e la proposta è approvata (cioè la legge è abrogata) se la maggioranza dei votanti sceglie il "SÌ"; se prevale il "NO", la legge resta in vigore.

Non tutte le leggi però possono essere sottoposte a referendum abrogativo; ne sono escluse infatti:

- le leggi tributarie;
- le leggi di bilancio;
- le leggi di amnistia e indulto;
- le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.



### SALVA CON NOME

- ✓ Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta.
- ✓ Il referendum è indetto dal Presidente della Repubblica.
- ✓ Sono previsti alcuni limiti alla possibilità di ricorrere al referendum abrogativo: le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali ne sono infatti escluse.

## 3

### LA FUNZIONE ESECUTIVA: IL GOVERNO



Palazzo Chigi (Roma) è la sede del Governo italiano dal 1961.

In base al principio della separazione dei poteri, il Governo è l'organo costituzionale cui spetta l'esercizio della funzione esecutiva, che consiste nell'applicazione delle leggi approvate dal Parlamento.

Il Governo, però, svolge anche altre importanti funzioni che ne fanno, sotto diversi aspetti, il vero e proprio "organo direttivo" della vita e delle scelte politiche ed economiche dello Stato.

Il Governo, infatti, esercita una **funzione normativa** (mediante l'approvazione di decreti legge e decreti legislativi e l'emanazione di regolamenti) e una **funzione di indirizzo politico** (attraverso l'iniziativa legislativa).

Non è un organo elettivo, in quanto i suoi membri non sono scelti ed eletti dai cittadini, ma sono espressione delle sole forze politiche di maggioranza che hanno vinto le elezioni e compongono la maggioranza in Parlamento.

È costituito da un numero di individui decisamente inferiore rispetto a quelli che formano il Parlamento, e ciò si spiega col fatto che a quest'organo sono affidate soprattutto fun-

zioni di carattere operativo, per le quali è preferibile una composizione più ristretta, con persone che, avendo i medesimi orientamenti politici, opereranno senza divisioni o contrasti.



## SALVA CON NOME

- ✓ Il Governo è l'organo costituzionale cui spetta l'esercizio della funzione esecutiva, che consiste nell'applicazione delle leggi approvate dal Parlamento.
- ✓ Esso esercita anche una funzione normativa e una funzione di indirizzo politico, mediante le quali svolge il ruolo di guida della nazione.

### ■ 3.1 La composizione e le principali funzioni del Governo

Dal punto di vista della sua composizione, il Governo è un organo complesso: un organo, cioè, che a sua volta è composto da altri organi. Essi sono:

- il Presidente del Consiglio (detto anche capo del Governo);
- il Consiglio dei Ministri (formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri);
- i Ministri.




Il Presidente del Consiglio ha il compito di:

- dirigere la politica generale del Governo; egli ne è responsabile, sia dinanzi al Parlamento, sia, in senso più ampio, dinanzi alla nazione e all'opinione pubblica;
- mantenerne l'unità di indirizzo politico; cura che l'azione di governo sia coerente con il programma espresso, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.



*Il giuramento del Governo in carica davanti al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.*



*Il Consiglio dei Ministri è l'organo collegiale che espleta le principali funzioni del Governo.*



Il Consiglio dei Ministri è l'organo collegiale cui spetta l'espletamento delle principali funzioni del Governo.

La collegialità consiste nel ritenere le scelte e le azioni compiute dal Consiglio come il frutto di una volontà unitaria, anche se al suo interno le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti.

Nelle deliberazioni, infatti, il Presidente del Consiglio e i singoli Ministri dispongono ciascuno di un voto, ma una volta assunta una decisione (a maggioranza), la responsabilità di tale decisione ricade anche sui membri dissenzienti, poiché la volontà collegiale è unica.

Al Consiglio dei Ministri spettano in particolare i seguenti compiti:

- approvazione degli atti normativi del Governo: decreti legislativi, decreti legge e regolamenti;
- redazione delle proposte di legge da presentare al Parlamento (i cosiddetti "disegni di legge");

- definizione degli indirizzi di politica internazionale;
- gestione dei rapporti con le Regioni;
- nomina dei più alti funzionari dello Stato (ambasciatori, prefetti ecc.).



I **Ministri** sono gli organi cui è affidata la direzione e la responsabilità di un determinato settore amministrativo dello Stato (giustizia, difesa, economia, comunicazioni, istruzione, lavoro, salute ecc.).

Per assolvere alle proprie funzioni, i **Ministri sono posti a capo dei rispettivi Ministeri** (o **Dicasteri**): strutture burocratiche costituite da un complesso di persone e di uffici che si occupano di un determinato settore della vita pubblica.

Esistono tuttavia anche dei Ministri che non sono a capo di un Ministero (detti per questo **Ministri senza portafoglio**): questi Ministri, pur non disponendo di una struttura amministrativa, svolgono importanti funzioni soprattutto dal punto di vista politico (ad es., rapporti con il Parlamento, affari regionali, diritti e pari opportunità); inoltre, essi fanno parte del Consiglio dei Ministri a pieno titolo, contribuendo, al pari degli altri Ministri, allo svolgimento collegiale dell'azione di governo.

L'insieme di tutti gli uffici pubblici e dei rispettivi funzionari prende il nome di **Pubblica Amministrazione (PA)**. Per accedere alla PA sono stabiliti dei criteri di reclutamento del personale (per pubblico concorso), cui è riconosciuta la particolare condizione di pubblici dipendenti, al servizio esclusivo della nazione.

Del Governo fanno parte anche i seguenti **organi aggiuntivi**, i quali non sono espressamente previsti dalla Costituzione ma istituiti con legge ordinaria.

- **Vicepresidente del Consiglio.** Sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di necessità o impedimento.
- **Viceministri.** Possono esercitare specifici poteri amministrativi per delega del Ministro da cui dipendono.
- **Sottosegretari di Stato.** Sono collaboratori dei Ministri, a cui vengono assegnati di volta in volta particolari compiti e mansioni, ma nessun potere specifico.
- **Consiglio di Gabinetto** (dall'inglese *Cabinet*, che nel Governo di Londra è il comitato dei Ministri più importanti). È una commissione composta da taluni Ministri incaricati dal Presidente del Consiglio di elaborare preliminarmente i provvedimenti che poi l'intero Consiglio dei Ministri andrà ad approvare (ad es., i disegni di legge).
- **Comitati interministeriali.** Quando più Ministeri trattano materie comuni, vengono creati dei comitati che raggruppano i Ministri con competenze affini. Ad esempio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può collaborare con il Ministro delle Attività produttive, per realizzare iniziative coordinate e più efficaci.
- **Commissari straordinari.** Vengono nominati dal Presidente della Repubblica, su indicazione del Presidente del Consiglio, che affida loro l'incarico di risolvere specifiche situazioni di emergenza nazionale, di lunga e media durata.



### SALVA CON NOME

- ✓ Il Governo è un organo complesso, composto da altri organi, che sono: il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri e i Ministri.
- ✓ Gli altri organi che si affiancano al Governo sono il Vicepresidente del Consiglio, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, il Consiglio di Gabinetto, i Comitati interministeriali, i Commissari straordinari.

### ■ 3.2 Gli atti normativi del Governo

In base al principio della separazione dei poteri, la funzione legislativa, come abbiamo già detto, è riservata al Parlamento.

Tuttavia, anche il Governo, a determinate condizioni, può esercitare dei poteri di natura normativa: può, cioè, introdurre nuove norme giuridiche nell'ordinamento.

La Costituzione assegna al Governo il potere di emanare delle norme in due casi:

- di propria iniziativa in situazioni di necessità e di urgenza (art. 77 Cost.) nelle quali il Parlamento non potrebbe garantire altrettanta tempestività;
- su delega del Parlamento (art. 76 Cost.), quando si tratta di elaborare leggi di particolare complessità che rischierebbero di paralizzare per lunghissimo tempo l'attività delle Camere.

Gli atti mediante i quali il Governo esercita questa sua speciale funzione legislativa sono:

- nel primo caso, i decreti legge;
- nel secondo caso, i decreti legislativi (o leggi delegate).

Sono questi i cosiddetti atti aventi forza di legge: sono atti differenti dalle leggi ordinarie (approvate dal Parlamento), ma di queste hanno lo stesso valore nella gerarchia delle fonti del diritto.

I decreti legge sono atti normativi che il Governo può adottare di propria iniziativa solo in casi straordinari di necessità e di urgenza: è questa la condizione posta dalla Costituzione perché il Governo possa legittimamente ricorrere a questo strumento normativo (ad es., per stabilire lo stanziamento di fondi per le popolazioni colpite da un terremoto). Essendo l'urgenza la sua ragione giustificativa, il decreto legge entra in vigore al momento stesso della sua pubblicazione, ma è un atto precario, da convalidare.

L'efficacia del decreto legge ha la durata provvisoria di 60 giorni: entro questo termine il Parlamento, se lo ritiene opportuno, può intervenire per convertire in legge il decreto, eventualmente anche apportandovi delle modifiche.

Se entro il termine di 60 giorni il decreto del Governo non viene convertito in legge dal Parlamento, esso decade: si determina, cioè, la perdita di efficacia del decreto legge fin dall'inizio, come se non fosse mai stato emanato.

I decreti legislativi sono, invece, atti normativi che il Governo emana in base a una espressa delega (trasferimento dei poteri) del Parlamento: in altre parole, è il Parlamento stesso, in questo caso, che affida al Governo il compito di regolare una determinata materia. Questa scelta, il più delle volte, è determinata dalla particolare complessità della materia oggetto della delega (ad es.: la riforma scolastica, i testi unici, i codici); complessità tale che, se fosse il Parlamento a doversene occupare, comporterebbe tempi decisamente troppo lunghi.

PROCEDIMENTO DI EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI	
Parlamento	Legge delega in cui vengono fissati i contenuti, i criteri e il termine a cui il Governo dovrà far riferimento nello svolgimento della funzione legislativa.
Governo	Il Consiglio dei Ministri delibera il testo vero e proprio.
Presidente della Repubblica	Emana il decreto legislativo.
Gazzetta Ufficiale	Pubblica il decreto per renderlo esecutivo ( <i>vacatio legis</i> di 15 giorni).

Il potere normativo del Governo non si esprime però unicamente nell'emanazione degli atti aventi forza di legge: in effetti, nella sua funzione di organo esecutivo, cioè "operativo", il Governo fa uso anche di un altro importante potere che è quello regolamentare.



ZOOM SU...

## Uso improprio del decreto legge

Il *decreto legge* è uno *strumento normativo eccezionale*, nel senso che il Governo, titolare del potere esecutivo, dovrebbe utilizzarlo raramente, solo se effettivamente necessario e idoneo a fronteggiare situazioni di emergenza nazionale (solo nei casi di "necessità e urgenza", come recita l'art. 77 della Costituzione). Negli ultimi anni, invece, i Governi che si sono susseguiti, legislatura dopo legislatura, hanno abusato di questa importante prerogativa e, in molti casi, hanno addirittura scavalcato il Parlamento, esautorato di fatto del potere legislativo, utilizzando lo strumento del decreto legge per tamponare varie situazioni in cui non era ravvisabile alcuna "necessità e urgenza". La necessaria conversione non attenuava l'effetto delegittiman-

te. I Governi, infatti, usavano superare l'ostacolo parlamentare reiterando (ripresentando) il decreto con leggere modifiche, tali da farlo sembrare nuovo. In tal modo il Governo otteneva una nuova decorrenza dei sessanta giorni per la conversione del decreto da parte del Parlamento. Da più parti si ritenne necessario porre un freno al fenomeno; per tale motivo, si giunse alla sentenza della Corte costituzionale (n. 360 del 1996) che dichiarò *incostituzionale la reiterazione dei decreti legge*.

La Corte ha stabilito che il decreto presentato, una volta respinto dal Parlamento, non possa più essere ripresentato, anche se con contenuti simili a quelli del precedente decreto. Sarà pertanto necessario presentare un decreto del tutto nuovo.

L'attuazione delle leggi, infatti, spesso comporta la necessità di adottare altre norme che ne specificano le modalità di attuazione.

Questa importante funzione è assolta dai regolamenti, atti normativi di ordine secondario nella gerarchia delle fonti, in quanto subordinati alle leggi ordinarie.

Facciamo un esempio: la legge che impone l'uso del casco in moto sarebbe incompleta o di scarsa efficacia se altre norme (di tipo tecnico) non definissero in maniera rigorosa le caratteristiche di resistenza e protettività che i caschi devono garantire a chi li indossa; attraverso dei regolamenti, quindi, si possono specificare le caratteristiche costruttive dei caschi e predisporre i relativi mezzi di certificazione e controllo (omologazione).



### SALVA CON NOME

- ✓ La Costituzione assegna al Governo il potere di emanare delle norme di propria iniziativa in situazioni di necessità e di urgenza, oppure su delega del Parlamento.
- ✓ Gli atti mediante i quali il Governo esercita questa sua speciale funzione legislativa sono i decreti legge e i decreti legislativi (o leggi delegate).
- ✓ Il Governo è inoltre dotato del potere regolamentare.

4

## LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: LA MAGISTRATURA

In uno Stato di diritto il rispetto della legge rappresenta il valore primario dell'intero ordinamento; per questa ragione, tra le fondamentali funzioni dello Stato (oltre a quella legislativa ed esecutiva), rientra anche la **funzione giurisdizionale**.

Attraverso l'esercizio della funzione giurisdizionale lo Stato deve garantire il rispetto della legalità (cioè l'osservanza delle norme giuridiche) in tutti gli ambiti entro i quali si svolge la vita dei propri cittadini, a tutti i livelli, sia nelle controversie tra privati che da parte degli stessi organi e poteri dello Stato.

### Giurisdizione

Il termine giurisdizione, da cui l'espressione "funzione giurisdizionale", deriva dal latino *ius* ("diritto") e *dicere* ("dire, dichiarare") che, uniti, vogliono dire "dichiarare il diritto", cioè pronunciarsi secondo il diritto, decidere in base alle norme giuridiche.

**Magistrato e giudice**  
Nel linguaggio comune si usa indifferentemente il termine giudice come sinonimo di magistrato e viceversa. È il caso, invece, di sottolineare come i due termini abbiano, nel linguaggio giuridico, significati diversi:

- il magistrato è il soggetto, la persona che, alle dipendenze dello Stato, opera in organi giurisdizionali (Pubblici Ministeri, membri del Tribunale monocratico o collegiale ecc.);
- il giudice è invece l'organo dello Stato che, impersonato dal magistrato, amministra la giustizia.

Il giudice è quindi il magistrato nell'atto di giudicare.

- ➔ La funzione giurisdizionale è esercitata dalla Magistratura ordinaria, che ha competenza in materia civile e penale, e dagli altri specifici organi che esercitano la giustizia amministrativa, contabile e militare (che costituiscono le giurisdizioni speciali).
- ➔ La Magistratura ordinaria è formata dai **magistrati**, che sono i funzionari dello Stato cui è affidato il concreto esercizio della funzione giurisdizionale; il loro reclutamento avviene per pubblico concorso (art. 106 Cost.).

Il pubblico concorso è una procedura di selezione aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti richiesti (laurea in giurisprudenza, incensuratezza), che mira a individuare in maniera obiettiva e imparziale i candidati più idonei.

I magistrati così selezionati vengono assegnati ai vari uffici giudiziari, ove si occuperanno delle controversie (c.d. cause) di propria competenza.

Le cause sono suddivise tra i diversi **giudici** in base a tre criteri fondamentali, che definiscono la cosiddetta **competenza del giudice**:

- **per territorio**, in base al luogo ove si svolgono i fatti (ad esempio, se è stato commesso un reato, sarà competente il Tribunale del luogo ove il fatto è accaduto);
- **per materia**, vale a dire in base alla tipo di questione (le cause di divorzio sono di competenza del tribunale civile; il reato di omicidio volontario è di competenza della Corte d'assise ecc.);
- **per valore**, in base al valore economico della causa (si pensi all'entità di un risarcimento per danni o al prezzo di un bene contestato).

### LA MAGISTRATURA ORDINARIA

Civile	Penale
Giudice di pace: organo monocratico che decide cause di lieve entità.	Giudice di pace: organo monocratico che decide cause relative a reati minori.
Tribunale monocratico (giudice unico): giudica tutte quelle controversie che in passato erano di competenza del Pretore. È competente anche per l'appello delle sentenze di primo grado del giudice di pace.	Tribunale monocratico (giudice unico): giudica quei reati per cui sia prevista una pena non superiore ai 10 anni. È competente anche per l'appello delle sentenze di primo grado del giudice di pace.
Tribunale collegiale (tre membri): decide tutte quelle cause che non sono di competenza del giudice di pace e del Tribunale monocratico.	Tribunale collegiale (tre membri): decide tutte quelle cause che non sono di competenza del giudice di pace e del Tribunale monocratico.
Corte d'appello: la parte che non si sente soddisfatta dalla sentenza del Tribunale può ricorrere alla Corte d'appello che andrà a riesaminare la controversia (la parte deve addurre nuove motivazioni).	Corte d'assise: giudica i reati più gravi per cui sia prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione per almeno 24 anni (omicidio, strage ecc.).
	Corte d'appello: la parte che non si sente soddisfatta dalla sentenza del Tribunale può ricorrere alla Corte d'appello che andrà a riesaminare il caso (la parte deve addurre nuove motivazioni).
Corte di Cassazione: giudica di eventuali difetti (vizi) di legittimità delle sentenze precedenti e può annullarle e rinviare il giudizio a un nuovo giudice.	Corte d'assise d'appello: ha le stesse funzioni della Corte d'appello nel riesame delle sentenze pronunciate dalla Corte d'assise.
<i>La Cassazione giudica i vizi di legittimità delle sentenze precedenti.</i>	Corte di Cassazione: giudica di eventuali difetti (vizi) di legittimità delle sentenze precedenti e può annullarle e rinviare il giudizio a un nuovo giudice.

## ■ 4.1 Le giurisdizioni speciali

Oltre alla Magistratura ordinaria sono istituite anche alcune **giurisdizioni speciali**, costituite da organi giudicanti altamente qualificati che operano nei settori **amministrativo, contabile, militare e tributario**.

Sono giurisdizioni speciali:

- la **giurisdizione amministrativa**, affidata ai **Tar** (Tribunali amministrativi regionali), cui spetta il compito di dirimere le controversie fra privati e Pubblica Amministrazione. I Tar rappresentano il primo grado della giustizia amministrativa: le sentenze da questi emanate sono impugnabili in appello dinanzi al **Consiglio di Stato**;
- la **giurisdizione contabile**, attribuita alla **Corte dei Conti**, che giudica amministratori e funzionari pubblici sulla corretta gestione delle finanze pubbliche;
- la **giurisdizione militare**, costituita dai **Tribunali militari**, che in tempo di pace giudica sui reati commessi dai militari (ad es. per insubordinazione, diserzione, tradimento ecc.), e in tempo di guerra anche sui reati commessi dai civili;
- la **giurisdizione tributaria**, esercitata dalle **Commissioni tributarie provinciali** (di primo grado) e **regionali** (di secondo grado), che hanno competenza sulle controversie tra i privati e quella parte della Pubblica Amministrazione che si occupa dell'accertamento e della riscossione dei tributi;
- i **Tribunali delle acque**, che si occupano delle vicende e delle controversie riguardanti il cosiddetto **demanio idrico dello Stato** (fiumi, laghi, sorgenti, corsi d'acqua assoggettati al regime demaniale, cioè di proprietà esclusiva dello Stato).



### SALVA CON NOME

- ✓ Il rispetto della legge è il valore primario dell'intero ordinamento.
- ✓ La funzione giurisdizionale è esercitata dalla Magistratura ordinaria e dalle giurisdizioni speciali.
- ✓ I magistrati sono i funzionari dello Stato che esercitano la funzione giurisdizionale; il loro reclutamento avviene per pubblico concorso.
- ✓ Il giudice competente si individua mediante i criteri di: territorio, materia, valore.
- ✓ La Costituzione ha disposto l'attuazione di alcune giurisdizioni speciali, che operano nei settori amministrativo, contabile, militare e tributario.

## 4.2 L'indipendenza della Magistratura: il Csm e il Ministro della Giustizia



*Il Csm è un organo di autogoverno che garantisce il principio di autonomia e indipendenza della Magistratura.*

I magistrati ordinari costituiscono nel loro insieme un corpo unitario che la Costituzione ha voluto proteggere dall'influenza degli altri poteri dello Stato predisponendo per essi un **organo di autogoverno** con il compito di presiedere a tutte le questioni concernenti la loro carriera (assunzione, trasferimenti, assegnazione di funzioni, promozioni e provvedimenti disciplinari): il **Consiglio superiore della Magistratura** (noto anche come Csm).

Il Csm è composto da 27 membri, dei quali 3 di diritto e 24 elettivi. I 3 membri di diritto del Csm sono:

- il Presidente della Repubblica (che lo presiede);
- il primo Presidente della Corte di Cassazione;
- il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Dei 24 membri elettivi:

- 16 sono magistrati (c.d. membri togati) e vengono eletti dagli stessi magistrati;
- 8 sono scelti tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione (c.d. membri laici) e sono eletti dal Parlamento in seduta comune.

Il Consiglio viene rinnovato ogni 4 anni e i membri elettivi non sono immediatamente rieleggibili.

Non tutte le responsabilità relative al funzionamento della complessa macchina della giustizia sono però rimesse al Csm; la Costituzione, infatti, assegna al **Ministro della Giustizia** le competenze circa l'organizzazione e il funzionamento dei servizi necessari allo svolgimento della funzione giurisdizionale (art. 110). In sostanza, al Ministro spetta il compito di occuparsi delle strutture e degli uffici (**tribunali**, carceri, **cancellerie**) nonché dei funzionari che vi lavorano e che permettono ai magistrati di svolgere le loro funzioni.

Al Ministro della Giustizia compete, inoltre, il **potere di promuovere le eventuali azioni disciplinari nei confronti dei magistrati**.



**Tribunali** Oltre al significato di organo giudicante, con il termine tribunale si indica l'edificio dove hanno sede gli organi giudiziari e tutto il personale che, a diverso titolo, vi opera all'interno per far

funzionare la macchina giudiziaria. Il personale in questione e gli strumenti utilizzati per permettere la celebrazione dei processi sono sottoposti all'autorità del Ministro della Giustizia.

**Cancellerie** Sono gli uffici in cui hanno sede i cancellieri (dal latino *cancellarius*, "custode dei cancelli del tribunale"). Questi importanti funzionari dello Stato sono alle

dipendenze del Ministero della Giustizia e hanno il compito di registrare, conservare e custodire i verbali delle udienze e i fascicoli delle singole sezioni giudiziarie.



### SALVA CON NOME

- ✓ La Magistratura è dotata di un organo di autogoverno: il Consiglio superiore della Magistratura (Csm), con competenze sullo stato giuridico e la carriera dei magistrati ordinari.
- ✓ Il Ministro della Giustizia è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi per lo svolgimento della funzione giurisdizionale e della promozione di azioni disciplinari nei confronti dei magistrati.

### ■ 4.3 L'indipendenza e l'imparzialità dei singoli giudici

➔ L'articolo 101 della Costituzione enuncia il principio secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge.



*Obiettivo del giudice è applicare la legge, che è la manifestazione della volontà espressa dal popolo.*

È intuibile, infatti, che solo un giudice che non subisce condizionamenti e che non abbia interessi propri coinvolti nella vicenda sottoposta al suo giudizio può garantire una decisione neutrale che si basi esclusivamente sull'applicazione della legge.

Il giudice, dunque, non può avere preferenze per questa o per quella parte, né perseguire attraverso la sua funzione un proprio personale interesse.

Non basta tuttavia che il giudice sia soltanto **imparziale**; egli deve essere anche **indipendente**: è fondamentale, cioè, che non subisca condizionamenti o pressioni neppure da parte di altri giudici o gruppi di potere (nel campo della politica o dell'economia) o da qualsiasi altro soggetto che, in qualche modo, possa interferire nel suo lavoro.

A tal fine, la Costituzione fissa i principi di:

- **inamovibilità dei giudici dal proprio ufficio** (art. 107 primo comma);
- **assenza di gerarchie tra i magistrati** (art. 107 terzo comma).

La garanzia della **inamovibilità** impedisce che un magistrato possa essere rimosso dal proprio incarico o trasferito ad altra sede senza una motivata decisione del Csm. L'assenza di gerarchie interne tra i magistrati, invece, fa sì che non vi siano giudici di grado superiore rispetto ad altri: vale a dire che un magistrato non può "prendere ordini" da un altro magistrato, ma svolge le proprie funzioni con piena autonomia e indipendenza rispetto a tutti gli altri.



Nonostante le cautele adottate dalla Costituzione e dalle norme sull'ordinamento giudiziario, resta però la possibilità che si verifichino degli errori di giudizio o delle violazioni di legge, e per questa ragione i cittadini sono tutelati attraverso le disposizioni che regolano le **responsabilità dei magistrati**.

In particolare, i magistrati possono essere chiamati a rispondere per:

- **responsabilità civile**, quando i giudici agiscono con "grave negligenza", causando danni alle parti in causa che ne chiedono il risarcimento. In questi casi, le parti che si ritengono danneggiate possono far causa allo Stato che, a sua volta, si rivarrà sui propri funzionari;
- **responsabilità penale**, per i reati commessi mentre amministrano la giustizia. Pensiamo all'ipotesi in un magistrato abusasse del proprio ruolo per estorcere denaro alle parti in causa;

- **responsabilità disciplinare**, quando i giudici svolgono le loro funzioni senza osservare le regole di correttezza, efficienza e sollecitudine a cui sono chiamati. In questo caso sono sottoposti a procedimento disciplinare davanti al Consiglio superiore della Magistratura, che è l'organo preposto a intervenire con sanzioni nei loro confronti.



### SALVA CON NOME

- ✓ La Costituzione attribuisce al magistrato le garanzie di inamovibilità e assenza di gerarchie: i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
- ✓ I magistrati sono responsabili del loro operato sotto l'aspetto civile, penale e disciplinare.

### ■ 4.4 Giudici onorari e giudici popolari

Nel nostro sistema giudiziario è consentita la partecipazione alla funzione giurisdizionale anche di soggetti non appartenenti alla Magistratura.

Possiamo così distinguere tra **giudici togati**, che appartengono alla Magistratura, e **giudici onorari**, che non vi appartengono.

Sono giudici onorari, ad esempio, i **giudici di pace**, che hanno competenza sia in sede civile che penale per le controversie non particolarmente gravi o che possono risolversi mediante una conciliazione tra le parti.

I **giudici onorari** non vengono assunti con un pubblico concorso, ma sono **nominati dal Consiglio superiore della Magistratura e svolgono le loro funzioni perché degni, competenti e onorati** di prestare un tale servizio allo Stato.

L'ultimo comma dell'articolo 102 prevede, inoltre, la possibilità che, in taluni casi, i **comuni cittadini possano rivestire le funzioni di giudici (giudici popolari)**: ciò accade, ad esempio, in ambito penale, per i reati più gravi, giudicati in primo grado dalla **Corte d'assise** e in secondo grado dalla **Corte d'assise d'appello** (composte ciascuna da due magistrati togati e da sei giudici popolari), nonché nell'ipotesi del **giudizio dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti del Presidente della Repubblica** per alto tradimento o attentato alla Costituzione. In quest'ultimo caso, la composizione della Corte è integrata con la presenza di 16 giudici popolari.

*I comuni cittadini rivestono la funzione di giudici popolari per i reati giudicati dalla Corte d'assise e dalla Corte d'assise d'appello.*



### I DIVERSI TIPI DI GIUDICE

<b>Giudice ordinario</b>	Assunto con pubblico concorso, svolge le sue funzioni nelle giurisdizioni civili, penali e amministrative.
<b>Giudice onorario</b>	Non sono magistrati e vengono nominati come giudici monocratici grazie alla loro competenza e rispettabilità. I giudici di pace sono giudici onorari.
<b>Giudice popolare</b>	Sono comuni cittadini che entrano a far parte, per estrazione, della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello, nonché della Corte costituzionale (giudici aggregati) nell'ipotesi di giudizio del Presidente della Repubblica.



### SALVA CON NOME

- ✓ La funzione di giudice può essere svolta, oltre che dai magistrati, anche dai giudici onorari e dai giudici popolari.

### ■ 4.5 Il giusto processo

Per far sì che il complesso apparato giudiziario sia in grado di offrire una reale attuazione dei diritti non basta tutelare la funzione dei giudici, ma è altrettanto importante fare in modo che anche i processi si svolgano in modo tale da realizzare concretamente le attese di "giustizia" da parte dei cittadini.

A questo scopo, nel 1999, è intervenuta una importante riforma che ha modificato l'art. 111 della Costituzione per disciplinare gli aspetti più importanti dello svolgimento pratico della funzione giurisdizionale.



Con il riformato articolo 111 Cost. sono stati fissati i principi del cosiddetto "giusto processo".

Attraverso tali norme si è inteso assicurare che il processo sia uno strumento di accertamento della verità e di tutela dei diritti, garantito da un confronto "ad armi pari" tra le parti in causa e dal rispetto dei diritti dei singoli e della collettività.

I principi enunciati nel suddetto articolo valgono in generale per tutti i tipi di processo (civile, penale, amministrativo) e necessitano di essere attuati mediante specifiche disposizioni di legge.

Un punto di particolare interesse è quello che fissa il principio della ragionevole durata del processo, secondo il quale ogni pretesa di giustizia deve trovare risposta entro un tempo non tanto lungo da vanificarne l'effettiva realizzazione; la durata estenuante di un processo, infatti, ne rende pressoché inutile lo svolgimento.


In particolare, la riforma sul giusto processo ha inciso profondamente sul processo penale, con l'obiettivo di aumentare le garanzie di difesa per chi vi è coinvolto e realizzare la piena parità tra accusa e difesa: è stata così introdotta, ad esempio, la possibilità per l'indagato di svolgere indagini difensive utilizzando mezzi investigativi analoghi a quelli di cui sia avvalgono il Pubblico Ministero e le forze di Polizia.



### SALVA CON NOME

- ✓ L'art. 111 della Costituzione fissa i principi del cosiddetto "giusto processo", che aumenta le garanzie di efficacia del sistema giudiziario.

## 5 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Il Palazzo del Quirinale (Roma), residenza ufficiale del Presidente della Repubblica.

Dal punto di vista politico, la struttura del nostro Stato, come sappiamo, è caratterizzata dal principio della separazione dei poteri: legislativo al Parlamento, esecutivo al Governo e giudiziario alla Magistratura.

La Costituzione ha però predisposto un organo cui affidare una funzione di raccordo tra questi poteri, per garantire l'unità e la coerenza dell'azione di ciascuno.

Questa e altre funzioni sono affidate al Presidente della Repubblica, che l'articolo 87 della Costituzione così definisce: "Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale".

L'appellativo di "Capo dello Stato" non deve far pensare all'esercizio di poteri di comando o di controllo, ma serve invece a evidenziarne il ruolo di **punto di riferimento dell'organizzazione statale**: egli, infatti, pur non essendo titolare di nessuno dei tre poteri fondamentali, **partecipa all'esercizio di ciascuno di questi grazie alle particolari attribuzioni che la Costituzione gli riserva e che stiamo per esaminare.**


"Rappresentare l'unità nazionale" significa, invece, per il Capo dello Stato, avere il dovere di preservare lo Stato dal pericolo di disgregazione che può determinarsi in presenza di esasperate divisioni politiche.

➔ Il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione: ne custodisce e difende i valori fondamentali e assicura l'equilibrio e il collegamento tra i poteri dello Stato.



### SALVA CON NOME

- ✓ Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
- ✓ Egli è garante della Costituzione e ha il dovere di preservare lo Stato dal pericolo della disgregazione politica.



### ■ 5.1 L'elezione del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in "seduta comune" (cioè dalle due Camere riunite in un'unica assemblea composta da deputati e senatori); all'assemblea elettiva partecipano anche tre delegati per ogni Regione (tranne per la Valle d'Aosta, che ne ha solo uno).

La votazione avviene per scrutinio segreto.

Per i primi tre scrutini è necessario raggiungere una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti dell'assemblea (maggioranza qualificata), altrimenti dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta (metà + 1).


Le votazioni continuano a oltranza (cioè senza rinvio della seduta), sino a che un candidato non raggiunga la maggioranza assoluta dei voti.

Dopo la votazione decisiva, il candidato eletto presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento: è questo il momento dell'effettiva acquisizione dei poteri da parte del nuovo Presidente, ed è questo il momento a partire dal quale comincia a decorrere il "settennato" di durata in carica del Presidente.

➔ Può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che possieda i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 50 anni;
- pieno godimento dei diritti civili e politici.

## I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA DAL 1948 A OGGI



Enrico De  
Nicola  
1948



Luigi Einaudi  
1948-1955



Giovanni  
Gronchi  
1955-1962



Antonio Segni  
1962-1964



Giuseppe  
Saragat  
1964-1971



Giovanni Leone  
1971-1978



Sandro Pertini  
1978-1985



Francesco  
Cossiga  
1985-1992



Oscar Luigi  
Scalfaro  
1992-1999



Carlo Azeglio  
Ciampi  
1999-2006



Giorgio  
Napolitano  
dal 2006



Il corpo  
dei Corazzieri  
svolge la funzione  
di guardia  
presidenziale.

Nessun altro particolare requisito è richiesto per l'eleggibilità: né per quanto concerne il titolo di studio, né un'eventuale militanza politica, né l'aver ricoperto altre cariche pubbliche.

In questo la Costituzione ha voluto suggellare un'evidente scelta di democraticità, aprendo a qualunque "comune cittadino" la possibilità di rivestire la più alta carica dello Stato, senza alcuna discriminazione legata al censo o alla classe sociale di appartenenza.

Il Presidente resta in carica per sette anni ed è rieleggibile.

Dal momento del giuramento, il Presidente eletto cessa da qualsiasi altra carica rivestita fino a quel momento per incompatibilità: ciò per evitare che altri impegni possano intralciare o interferire con lo svolgimento delle sue funzioni; anche per questa ragione, il Presidente percepisce un assegno periodico e gode, per la durata del suo mandato, di una dotazione di beni consona al suo ruolo (come l'auto di Stato, la scorta dei Corazzieri, il palazzo del Quirinale, sua residenza ufficiale, e altre residenze di grande prestigio).



## SALVA CON NOME

- ✓ Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, con l'aggiunta dei delegati regionali.
- ✓ La votazione avviene per scrutinio segreto, con maggioranza qualificata o assoluta.
- ✓ Il candidato eletto presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento.
- ✓ Resta in carica per sette anni ed è rieleggibile.

## 5.2 Le attribuzioni e i compiti del Capo dello Stato

Le numerose attribuzioni e i compiti che la Costituzione affida al Capo dello Stato sono articolati sui tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario.

Li illustreremo, quindi, proprio facendo riferimento a ciascun potere.

Con riguardo al **potere legislativo**, il Presidente della Repubblica svolge le seguenti funzioni:

- **indice le elezioni delle Camere** e ne fissa la prima riunione;
- può **convocare le Camere in via straordinaria**;
- può **sciogliere anticipatamente le Camere** (cioè prima del termine naturale della legislatura);
- può **nominare fino a cinque senatori a vita**.

La Costituzione assegna poi al Presidente una serie di compiti attraverso i quali egli prende parte in maniera rilevante allo svolgimento della funzione legislativa:

- **autorizza la presentazione dei progetti di legge**;
- **promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti**;
- può **inviare messaggi alle Camere**;
- **indice il referendum popolare**.

**Accreditare** Il verbo accreditare ha diversi significati, ma, in questo caso, riferito al linguaggio diplomatico, vuol dire riconoscere, autorizzare un certo agente diplomatico straniero a rappresentare ufficialmente e legittimamente il Paese di provenienza.

**Consiglio supremo di Difesa** Il Consiglio supremo di Difesa è l'organo militare supremo; è formato dal Presidente del Consiglio, dal Ministro della Difesa, dal Ministro degli Interni, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro degli Esteri, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, sotto la presidenza del Presidente della Repubblica.

La rappresentanza puramente militare è minima, mentre prevale quella politica. La presenza al vertice del Capo dello Stato dovrebbe garantire il Paese da possibili colpi di mano da parte dei militari o di uomini "forti" che metterebbero a repentaglio la democraticità delle nostre istituzioni. I lavori di quest'organo, che gestisce l'organizzazione dei nostri corpi militari, per ovvie ragioni sono coperti dal segreto di Stato.

Anche nei confronti del **potere esecutivo** (ossia del Governo) il Capo dello Stato svolge un ruolo di grande rilievo, che si esprime attraverso le seguenti attribuzioni:

- **individua la persona cui affidare l'incarico di Presidente del Consiglio**;
- su proposta del Presidente del Consiglio, **nomina i Ministri**;
- **autorizza la presentazione dei progetti di legge** da parte del Governo;
- **emana gli atti normativi del Governo** (decreti legge, decreti legislativi e regolamenti).

Infine, con riguardo al **potere giudiziario**, il Presidente della Repubblica svolge tre distinte funzioni:

- **presiede il Consiglio superiore della Magistratura**;
- **nomina 5 dei 15 giudici che compongono la Corte costituzionale**;
- **può concedere la grazia e commutare le pene**.

Completiamo il quadro delle attribuzioni che la Costituzione assegna al Presidente ricordando che egli:

- **nomina**, nei casi indicati dalla legge, **i funzionari dello Stato**;
- **accredita e riceve i rappresentanti diplomatici** dei Paesi stranieri;
- **ratifica i trattati internazionali** (cioè gli accordi che l'Italia stringe con altre nazioni);
- **ha il comando delle Forze armate**, presiede il **Consiglio supremo di Difesa** e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
- **conferisce le onorificenze della Repubblica** (ad es., le medaglie al valore civile e militare).



Se nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente della Repubblica dovesse violare i suoi doveri istituzionali, potrebbe essere chiamato a rispondere dei reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Si tratta di ipotesi nelle quali il Capo dello Stato viene meno ai suoi **doveri di fedeltà alla Repubblica** (ad es., fornendo informazioni segrete a un Paese ostile all'Italia) e di **osservanza della Costituzione** (cioè compiendo atti contrari al dettato costituzionale).

In tali ipotesi, la Costituzione prevede che il Presidente sia messo in stato d'accusa dal Parlamento e sottoposto al giudizio della Corte costituzionale.




### SALVA CON NOME

- ✓ Le attribuzioni del Capo dello Stato si esplicano in tutti e tre i poteri pubblici.
- ✓ Nello svolgimento delle sue funzioni può incorrere nei reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
- ✓ La messa in Stato d'accusa del Presidente spetta al Parlamento, mentre il giudizio nei suoi confronti è rimesso alla Corte costituzionale.

## 6

### LA CORTE COSTITUZIONALE



Il Palazzo della Consulta, a Roma, sede della Corte costituzionale.

Prima di illustrare la composizione e le funzioni della Corte costituzionale è importante soffermarsi sulle ragioni della sua esistenza.

La Corte costituzionale, infatti, è un organo la cui funzione è strettamente connessa con l'avvento della Costituzione.

Nella gerarchia delle fonti del diritto, alle norme contenute nella Costituzione è attribuito un valore superiore a quello delle altre fonti.

La conseguenza è che la Costituzione italiana non può essere modificata con il normale procedimento legislativo, ma solo utilizzando il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'art. 138.

Questa caratteristica, nota come "**rigidità della Costituzione**", comporta che qualunque norma si ponga in contrasto con i principi in essa contenuti è costituzionalmente illegittima, e come tale va eliminata dall'ordinamento. Alla Corte costituzionale spetta appunto questo delicato compito: assicurare la conformità delle leggi e delle altre fonti primarie ai principi alla Costituzione.

La Corte ha sede a Roma nel Palazzo della Consulta, e per questo motivo viene spesso indicata con l'appellativo di "**Consulta**".

Il sistema delle **garanzie costituzionali** si completa con l'assoluta **intangibilità della forma di Stato repubblicana**, sancita dall'art. 139.

**Consulta** Il Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale italiana, è situato sul Colle del Quirinale, di fianco al Palazzo che ospita

il Presidente della Repubblica. La denominazione "della Consulta" deriva dal fatto che questo palazzo è stato l'antica sede della Congregazione della

Sacra Consulta, ufficio pontificio che si occupava di tenere i rapporti con i Comuni sottoposti al potere temporale dello Stato pontificio. In


particolare, curava il rispetto degli statuti e delle regole che dal potere centrale del papa si diramavano sino ai più piccoli borghi.



### SALVA CON NOME

- ✓ La Corte costituzionale è l'organo cui è affidato il compito di garantire che le leggi ordinarie e le altre fonti primarie non contrastino con le norme e i principi contenuti nella Costituzione.

## ■ 6.1 Composizione e funzioni della Corte costituzionale



*La Corte costituzionale si compone di 15 giudici ed è un organo collegiale le cui sentenze sono definitive.*

La Corte è composta da 15 giudici, scelti tra magistrati, avvocati con vent'anni di esperienza e professori universitari di diritto.

La loro nomina è così ripartita:

- 5 sono nominati dal Parlamento in seduta comune;
- 5 dal Presidente della Repubblica;
- 5 dalle Supreme Magistrature ordinaria, amministrativa e contabile (in particolare, 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti).


I giudici costituzionali restano in carica per 9 anni e non sono rieleggibili.

Le sentenze emanate dalla Corte sono definitive: esse, cioè, non possono essere impugnate dinanzi ad altro giudice e, per questa ragione, sono anche **immediatamente obbligatorie**.



La giurisdizione della Corte costituzionale è esercitata sulle seguenti materie:

- **legittimità costituzionale di leggi, atti aventi forza di legge, leggi regionali;**
- **conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni;**
- **ammissibilità del referendum abrogativo;**
- **accuse mosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione.**



La Corte non può attivarsi di propria iniziativa, né il suo intervento può essere richiesto in modo diretto dal singolo cittadino, ma, a seconda dei casi, può essere adita (cioè interpellata) solo attraverso i seguenti procedimenti.

- **Procedimento in via incidentale.** È questa la procedura più ricorrente e di maggiore interesse attraverso la quale la Corte assicura la conformità dell'ordinamento giuridico ai principi costituzionali. L'aggettivo incidentale deriva dal fatto che tale giudizio prende vita dallo svolgimento di un altro processo, durante il quale una delle parti o lo stesso giudice possono solle-


vare il sospetto che una certa norma ritenuta essenziale per la soluzione della causa possa essere incostituzionale.

Di fronte a questa "eccezione di incostituzionalità", il giudice, se ritiene che la questione sia fondata, sospende il processo rimettendo la questione di legittimità alla Corte. Una volta rimessa alla Corte la questione, occorrerà attendere il suo giudizio sulla norma in discussione per poter concludere il processo in corso.

Ovviamente la prosecuzione e l'esito del processo dipenderanno dal giudizio che la Corte esprimerà.


- ➔ La pronuncia di incostituzionalità, infatti, colpisce la norma impugnata cancellandola dall'ordinamento; essa pertanto, dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza della Corte sulla Gazzetta Ufficiale, non dovrà più essere applicata.

È importante soprattutto sottolineare che, tanto le sentenze di accoglimento quanto quelle di rigetto, spesso sono motivate con argomentazioni che rappresentano un'importantissima fonte interpretativa delle norme e dei principi costituzionali, utile sia per i giudici che per il legislatore.



- **Procedimento in via principale.** La Corte costituzionale è chiamata a risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, nonché le controversie che insorgono tra Stato e Regioni in ordine ai limiti delle rispettive competenze. Si ha un conflitto di attribuzione quando un organo dello Stato o le Regioni compiano atti che, secondo la suddivisione di poteri e competenze fissati dalla Costituzione, spettano ad altro organo. Si pensi all'ipotesi in cui il Governo dovesse compiere un atto che spetta al Parlamento, oppure al caso di una Regione che volesse esercitare una funzione riservata allo Stato (vedi art. 117 Cost.). In questi casi, lo Stato, i suoi organi e le Regioni possono rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale, attraverso la procedura del ricorso in via principale, affinché questa definisca la controversia e annulli l'atto viziato.

Il giudizio dinanzi alla Corte si conclude con una sentenza che indica in via definitiva a quale soggetto (Stato, Regione, o organo) spetta l'attribuzione che ha dato origine al conflitto.



## ZOOM SU...

## Un esempio di giudizio di legittimità costituzionale

Tizia, lavoratrice dipendente, fa causa al suo datore di lavoro Caio, lamentando una disparità di trattamento, in quanto la sua retribuzione è inferiore rispetto a quella dei suoi colleghi uomini che svolgono mansioni assolutamente identiche alle sue.

Caio si difende eccependo che la retribuzione corrisposta a Tizia è in realtà stabilita da una legge regionale il cui scopo era quello di incentivare l'assunzione delle donne in determinati tipi di aziende; egli pertanto non ha inteso affatto discriminare Tizia, ma si è limitato a eseguire quanto stabilito da quella norma.

A questo punto, la causa sembra prendere una piega sfavorevole per Tizia, poiché la norma invocata dal datore di lavoro effettivamente esiste, e come tale deve essere rispettata.

Ma l'avvocato di Tizia non si dà per vinto, e solleva un'eccezione di incostituzionalità nei confronti della legge regionale invocata da Caio relativamente alla parte in cui attribuisce al datore di lavoro la possibilità di corrispondere una retribuzio-

ne inferiore alle lavoratrici: in particolare, l'eccezione si basa sul presunto contrasto di tale disposizione con il *principio di uguaglianza* sancito dall'articolo 3 della Costituzione e con l'articolo 37 Cost., che stabilisce la parità di retribuzione tra lavoratore e lavoratrice.

Il giudice, ritenendo che la norma impugnata sia determinante per la definizione della causa e che la questione di illegittimità sollevata dalla parte attrice *non sia manifestamente infondata*, sospende il procedimento e rimette la questione alla Corte costituzionale.

Dall'esito del giudizio di legittimità costituzionale dipenderà la decisione della causa di Tizia, ma, a ben guardare, si tratta di una vicenda che potrebbe avere ripercussioni decisamente più ampie.

E secondo te, alla luce dell'invocato principio di uguaglianza, come potrebbe concludersi la vicenda di Tizia?



## SALVA CON NOME

- ✓ La Corte costituzionale è composta da 15 giudici.
- ✓ La giurisdizione della Corte costituzionale è esercitata:
  - sulla legittimità costituzionale di leggi, atti aventi forza di legge, leggi regionali;
  - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni;
  - sull'ammissibilità del referendum abrogativo;
  - sulle accuse al Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
- ✓ La Corte può essere interpellata attraverso il procedimento in via incidentale o principale.
- ✓ Le sentenze emanate dalla Corte sono definitive e sono immediatamente obbligatorie.

### ■ 6.2 Il controllo sull'ammissibilità del referendum abrogativo

Il referendum popolare è uno strumento di partecipazione diretta del popolo all'esercizio della funzione legislativa: con il voto espresso attraverso il referendum, infatti, i cittadini esprimono direttamente la loro scelta in ordine all'abrogazione o alla conservazione di determinate norme.

La possibilità di ricorrere a questo istituto è tuttavia sottoposta ad alcuni limiti e condizioni di ammissibilità.

A norma dell'articolo 75 della Costituzione non possono, infatti, essere sottoposte a referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, nonché quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

La Corte costituzionale è chiamata perciò a controllare che i quesiti referendari non siano in contrasto con le indicazioni e i limiti posti dal suddetto articolo della Costituzione.

Naturalmente, non possono essere abrogate tramite referendum neppure le norme contenute nella Costituzione e nelle leggi costituzionali, per le quali è necessario ricorrere all'apposito procedimento previsto dall'articolo 138 per la revisione costituzionale.



#### SALVA CON NOME

- ✓ La Corte costituzionale è chiamata a controllare che i quesiti referendari non siano in contrasto con le indicazioni e i limiti posti dall'articolo 75 della Costituzione.

### ■ 6.3 Il giudizio nei confronti del Presidente della Repubblica

La Corte costituzionale ha anche una competenza penale, che esercita nei confronti del Capo dello Stato per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Il giudizio contro il Presidente della Repubblica è promosso dal Parlamento, che in seduta comune e a scrutinio segreto delibera la sua messa in stato d'accusa.

Per questo particolare giudizio la composizione della Corte è integrata dalla presenza di 16 giudici popolari, estratti a sorte da un elenco di 45 cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore; l'elenco è tenuto dal Parlamento e rinnovato ogni nove anni.

La Corte giudica il Presidente con sentenza inappellabile, infliggendo una pena che non può superare il massimo previsto dalla legge vigente al momento della condanna.



#### SALVA CON NOME

- ✓ La Corte costituzionale giudica il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione con sentenza inappellabile.